

Infortuni, la filiera delle **RESPONSABILITA'**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Prima verifica periodica. Verifiche periodiche successive alla prima. Indagine supplementare. Questi i tre "step" delle verifiche relativamente alle apparecchiature a pressione, la cui inosservanza provoca precise sanzioni: da quella amministrativa pecuniaria alla messa fuori esercizio delle attrezzature e insiemi coinvolti. Senza contare quelle penali per infortuni dovuti a errata installazione o manutenzione delle attrezzature.

Dopo aver individuato, negli articoli precedenti (vedi numeri di febbraio e marzo/aprile), le responsabilità e le figure che intervengono a seguito di un infortunio, e dopo aver evidenziato quali le possibili conseguenze di un impianto non a norma, ecco ora l'argomento delle verifiche periodiche, altrettanto importante in quanto causa di fermo dell'impianto da parte degli ispettori nel caso non siano state effettuate secondo la vigente norma applicabile.

Verifiche periodiche

Per ricordare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ecco un sintetico richiamo.

• Prima verifica periodica

La prima verifica periodica prevede la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro. Per tale veri-

fica è responsabile l'Inail.

• Verifiche periodiche successive alla prima

Le verifiche periodiche sono eseguite per accertare la conformità alle indicazioni di installazione previste dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, al fine di accertare lo stato di manutenzione e conservazione e il rispetto delle condizioni di sicurezza, mediante, tra l'altro, la verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

• Indagine supplementare

L'indagine supplementare è l'attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie avuti nel corso dell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro in esercizio da almeno 20 anni, per stabilire la vita residua in cui l'attrezzatura di lavoro sarà in grado di operare in condizioni di sicurezza.

Termini temporali

L'Inail è oggi l'unico titolare di funzione individuato per le Prime verifiche e può avvalersi del Soggetto Abilitato scelto dal Datore di Lavoro. I termini temporali per le verifiche periodiche delle attrezzature sono definiti nell'allegato VII del Dlgs 81/2008, che si riassumono di seguito:

- con riferimento alla data della messa in servizio dell'attrezzatura di lavoro, il Datore di Lavoro deve inviare richiesta di Prima verifica all'Inail per l'attrezzatura appena messa in servizio o per la quale non è stata ancora eseguita, indicando il nominativo del Soggetto Abilitato cui Inail potrà rivolgersi qualora non riuscisse direttamente a effettuare la verifica nei termini previsti; la Prima verifica deve essere poi effettuata nel termine di 45 giorni dalla data della richiesta di cui sopra;

Dlgs 81/2008: Datore di lavoro

• Art. 16 - *Delega di funzioni*

La delega di funzioni da parte del D.d.l. (Datore di Lavoro), ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

• Art. 17 - *Obblighi del D.d.l. non delegabili*

Il D.d.l. non può delegare le seguenti attività:

- a) valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- b) designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rsp) dai rischi.

Il Rsp, diciamo così, "puro", che non sia destinatario di alcuna delega, può essere, altresì, sanzionato penalmente laddove una sua imprudenza, negligenza, imperizia, relativa esclusivamente ai compiti istituzionalmente previsti per la sua carica (art. 33 del Dlgs 81/2008), abbia provocato comunque nocumento a terzi e cioè solo in caso di infortunio o malattia professionale. Ad esempio, nel caso specifico in cui dalla ricostruzione dei fatti portata a termine dal giudice risulti che un evento lesivo occorso a un lavoratore sia stato cagionato dalla mancata o incompleta adempimento dei compiti dell'Rsp previsti dall'art. 33, comma 1, del Dlgs 81/2008, non si può non concludere con l'affermazione di responsabilità (almeno concorrente) dell'Rsp, in relazione alle lesioni riportate dal lavoratore.

- per le verifiche periodiche successive alla prima, il Datore di Lavoro può avvalersi, a propria scelta, di soggetti pubblici o privati abilitati; il termine per l'effettuazione di queste verifiche è di 30 giorni a far data dalla richiesta.

Sanzioni previste

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione a carico del Datore di Lavoro e del dirigente. Art. 71 co. 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. b)].

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, DM 329/2004, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

- a) messa fuori esercizio delle attrezzature e insiemi coinvolti;
- b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

Secondo il Dlgs 81/08, il Datore di Lavoro ha precise responsabilità penali per infortuni che dovessero verificarsi per errata installazione o manutenzione delle attrezzature. Finora ha convissuto con queste responsabilità, nulla potendo fare di particolare se non violare la legge e affidarsi alla buona sorte, spesso preoccupato della propria situazione "illegale", addirittura soddisfatto, a volte, di tale situazione, ampiamente tollerata dall'organo di vigilanza, che gli evitava inutili "pratiche burocratiche". Infatti, malgrado l'art. 71 disponga con

chiarezza il divieto di esercizio delle attrezzature Allegato VII in caso di mancata effettuazione della verifica di prima installazione o periodica, nessuna notizia di sanzione e sequestro di attrezzatura si è avuta dal 2008 fino ad oggi in quanto, forse, l'organo di vigilanza, sapendo che la mancata verifica era da addebitare a un ente pubblico (Inail, Asl, Arpa), ha fatto finora finta di non vedere, non sentire, non sapere che le attrezzature sono spesso installate e tenute in esercizio senza alcuna verifica, ovviamente a scapito della sicurezza dei lavoratori.

Pericolose ambiguità

Purtroppo, tale situazione che si trascina da decenni ha coltivato la convinzione, nell'immaginario collettivo, che la necessità di sottoporre un apparecchio a pressione a verifica sia dovuta più a una vetusta tradizione che a prevenire infortuni. Tale sensazione, se reale, è nata e si è diffusa a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Con il venir meno delle ispezioni capillari, rigorose, oggettive, metodiche (certo non perfette) degli enti allora preposti (Enpi, Ancc), l'attività di sorveglianza delle attrezzature impiegate sul posto di lavoro si è andata frantumando sul territorio, diventando a volte discrezionale, episodica, saltuaria, occasionale man mano che i funzionari degli enti disciolti cessavano dal servizio e le sostituzioni avvenivano senza le necessarie pianificazione e tempestività.

Consulenza mirata

Come si vede, le matrici presentate, insieme al caso accademico,

DM 329/04: Esclusioni ed esenzioni

• Art. 5 - Esclusioni dal controllo della messa in servizio

1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:

- tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2;
- gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
- i recipienti semplici di cui al Decreto Legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;
- gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono

risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.

• ART. 11 - Esenzioni dalla riqualificazione periodica

1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:

- i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna ed esterna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*1;
- i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
- i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressio-

- ne PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
- recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
- generatori di acetilene;
- desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
- tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
- le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
- gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

pongono in evidenza molti limiti di operatori di settore impreparati e senza una adeguata cultura dell'aria compressa.

Animac è a disposizione - e lo sarà sempre più da vicino - con formazione e consulenza proprio per ac-

compagnare il Datore di Lavoro e affiancare gli installatori ad avere maggiori chiarimenti in tema normativo e di pratica con l'ausilio di documenti pronti solo da compilare e inviare agli enti preposti. Chiamateci, presto saremo pre-

senti in alcune località per momenti di consultazione di cui vi faremo conoscere date e luoghi. Non fermiamoci all'apparenza. Rispettiamo la legge e proteggiamo ciascuno il proprio operato e le proprie competenze.

Tre esempi

• Esempio 1

Impianto a pressione composto da serbatoio da 500 l e compressore con pressione massima di lavoro = 10 bar; $P \times V < 8000 \text{ bar} \times \text{l}$. Il fluido è del gruppo 2 (non pericoloso).

L'insieme non è soggetto alla verifica di messa in servizio in quanto avente pressione minore a 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 8000 bar*1.

L'insieme non è soggetto all'obbligo della riqualificazione periodica in quanto avente pressione inferiore a 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 12.000 bar*1.

Per l'insieme devo riferirmi alla tabella 2 dell'allegato II Dlgs 93/00: il recipiente è destinato a fluido del gruppo 2, il volume è > 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 50 bar x litro.

In base alla tabella suddetta, l'insieme mi risulta in categoria IV.

Per cui dovrò fare la verifica di funzionamento (triennale) e la verifica di integrità (decennale).

• Esempio 2

Impianto a pressione composto da serbatoio da 1000 l e compressore con pressione massima di lavoro = 10 bar; $P \times V > 8000 \text{ bar} \times \text{l}$. Il fluido è del gruppo 2 (non pericoloso).

L'insieme è soggetto alla verifica di messa in servizio in quanto avente $P \times V > 8000 \text{ bar} \times \text{l}$.

L'insieme non è soggetto all'obbligo della riqualificazione periodica in quanto avente pressione minore a 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 12.000 bar*1.

Per gli stessi motivi dell'esempio 1, l'insieme mi risulta in categoria IV, per cui dovrò fare la verifica di funzionamento

(triennale) e la verifica di integrità (decennale).

• Esempio 3

Impianto a pressione composto da serbatoio da 150 l e compressore con pressione massima di lavoro = 10 bar; Fluido del gruppo 2 (non pericoloso).

Insieme non soggetto alla verifica di messa in servizio in quanto avente pressione minore a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000.

Insieme non soggetto all'obbligo della riqualificazione periodica in quanto avente pressione minore di 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 12.000 bar*1.

Insieme contenente gas compresso classificabile entro la III categoria (Dlgs 93/00 tabella 2; DM 329/04), soggetto pertanto a verifica di funzionamento triennale e verifica di integrità decennale.